Supplemento ordinario n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE n. 89 del 30 marzo 1979

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 marzo 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso pubblico regionale, per titoli, a cinquanta posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni per il compartimento della viabilità per l'Abruzzo.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per milleduecentoventidue posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;

Considerato che nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;

che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;

che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;

che dei milleduecentoventidue posti da coprire cinquanta sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti comuni con la qualifica di stradino presso il compartimento della viabilità per l'Abruzzo;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, a cinquanta posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S., con la qualifica di stradino da destinare al compartimento della viabilità per l'Abruzzo.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguita la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A)* possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età, di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) che nell'ipotesi di precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal

servizio ovvero non è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili;

10) gli eventuali servizi comunque prestati presso l'A.N.A.S.;

11) gli eventuali servizi civili e militari (ad eccezione del servizio prestato per obblighi di leva) comunque prestati presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

12) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

13) titoli di studio oltre quello di quinta elementare (non oltre la licenza media inferiore);

14) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle specializzazioni professionali, attinenti alla attività di operaio stradino dell'A.N.A.S., indicate nel successivo art. 9, punto 7).

A pena di esclusione dal concorso, la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per l'Abruzzo con sede in L'Aquila, via XX Settembre n. 89, c.a.p. 67100, a pena di decadenza entro il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

Il possesso di titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo, entro il termine perentorio di giorni sessanta successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare civile, in bollo, rilasciata in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati in bollo rilasciati dagli enti autorizzati di cui all'art. 4, punto 14), riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, della qualifica di mestiere e del risultato conseguiti;

3) copia fotostatica autenticata in bollo della patente di guida per autoveicoli;

4) prospetto dei servizi in bollo, comunque resi all'Azienda nazionale autonoma delle strade, con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

5) prospetto in bollo, dei servizi comunque prestati presso l'amministrazione civile o militare dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione;

6) certificati in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o dagli enti pubblici, per le idoneità conseguite in concorsi pubblici, per esami o per titoli ed esami, con l'indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posti di operaio.

Art. 7.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a precedenza e a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 9.

La commissione dispone di punti 9,000 per la valutazione del complesso dei titoli di merito da attribuire come segue:

1) titolo di studio: licenza media inferiore o altro titolo equivalente a norma delle disposizioni in vigore, punti 0,200. Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di punti 2,000 così ripartiti:

a) in concorsi per esami: 0,400;

b) in concorsi per titoli ed esami: 0,200;

3) servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4,000. Il servizio può essere discontinuo;

4) servizi comunque prestati presso altre amministrazioni civili e militari dello Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 0,600.

Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio militare prestato per obblighi di leva;

5) patente di guida per autoveicoli: punti 0,700;

6) patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle seguenti specializzazioni professionali attinenti all'attività di operaio stradino dell'A.N.A.S.: armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pittore, pavimentatore, verniciatore, coloratore, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino, vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato fino ad un massimo di punti 1,000.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 10.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli, allegando alla domanda a pena della perdita del beneficio i documenti in bollo di seguito indicati:

Gli invalidi di guerra per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti in guerra, per servizio, sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli

invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dell'Egitto, della Tunisia e di Tangeri, di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria e dei paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso altre amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 11.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle precedenze ed alle preferenze a parità di merito.

La graduatoria generale di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale, servizio I, settore III, via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato ed incondizionato del mestiere di stradino; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di stradino, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 13.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 14.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino

in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, terz'ultimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 213

ALLEGATO *A*

Al compartimento della viabilità per l'Abruzzo -
Via XX Settembre n. 89 - 67100 L'AQUILA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . ., via . . . . n. . .,
c.a.p. . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a cinquanta posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai comuni dell'A.N.A.S. con la qualifica di stradino da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana,

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . . ;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di merito di cui all'art. 4 del bando di concorso . . . .;

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .

. . . ., lì . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo: . . . .

(2669)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a cinquanta posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni per il compartimento della viabilità per la Campania

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per milleduecentoventidue posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;

Considerato che nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;

che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;

che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;

che dei milleduecentoventidue posti da coprire cinquanta sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti comuni con la qualifica di stradino presso il compartimento della viabilità per la Campania;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, a cinquanta posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S., con la qualifica di stradino da destinare al compartimento della viabilità per la Campania.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguita la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o

che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 e soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A)* possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età, di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) che nell'ipotesi di precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal servizio ovvero non e stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili;

10) gli eventuali servizi comunque prestati presso l'A.N.A.S.;

11) gli eventuali servizi civili e militari (ad eccezione del servizio prestato per obblighi di leva) comunque prestati presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

12) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

13) titoli di studio oltre quello di quinta elementare (non oltre la licenza media inferiore);

14) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle specializzazioni professionali, attinenti alla attività di operaio stradino dell'A.N.A.S., indicate nel successivo art. 9, punto 7).

A pena di esclusione dal concorso, la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per la Campania, con sede in Napoli, viale J. F. Kennedy n. 25, c.a.p. 80125, a pena di decadenza entro il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

Il possesso di titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo, entro il termine perentorio di giorni sessanta successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare civile, in bollo, rilasciata in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati in bollo rilasciati dagli enti autorizzati di cui all'art. 4, punto 14), riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, della qualifica di mestiere e del risultato conseguiti;

3) copia fotostatica autenticata in bollo della patente di guida per autoveicoli;

4) prospetto dei servizi in bollo, comunque resi all'Azienda nazionale autonoma delle strade, con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

5) prospetto in bollo, dei servizi comunque prestati presso l'amministrazione civile o militare dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione;

6) certificati in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o dagli enti pubblici, per le idoneità conseguite in concorsi pubblici, per esami o per titoli ed esami, con l'indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posti di operaio.

Art. 7.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a precedenza e a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 9.

La commissione dispone di punti 9,000 per la valutazione del complesso dei titoli di merito da attribuire come segue:

1) titolo di studio: licenza media inferiore o altro titolo equivalente a norma delle disposizioni in vigore, punti 0,200. Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di punti 2,000 così ripartiti:

a) in concorsi per esami: 0,400;

b) in concorsi per titoli ed esami: 0,200;

3) servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4,000. Il servizio può essere discontinuo;

4) servizi comunque prestati presso altre amministrazioni civili e militari dello Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 0,600.

Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio militare prestato per obblighi di leva;

5) patente di guida per autoveicoli: punti 0,700;

6) patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle seguenti specializzazioni professionali attinenti all'attività di operaio stradino dell'A.N.A.S.: armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pittore, pavimentatore, verniciatore, coloratore, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino, vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato fino ad un massimo di punti 1,000.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 10.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli, allegando alla domanda a pena della perdita del beneficio i documenti in bollo di seguito indicati:

Gli invalidi di guerra per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti in guerra, per servizio, sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoso - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dell'Egitto, della Tunisia e di Tangeri, di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria e dei paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso altre amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 11.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle precedenze ed alle preferenze a parità di merito.

La graduatoria generale di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far perve-

nire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale, servizio I, settore III, via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato ed incondizionato del mestiere di stradino; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di stradino, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 13.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 14.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, terz'ultimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 216

ALLEGATO *A*

Al compartimento della viabilità per la Campania - Viale J. F. Kennedy n. 25 - 80125 NAPOLI

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . ., via . . . . n. . .,
c.a.p. . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a cinquanta posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai comuni dell'A.N.A.S. con la qualifica di stradino da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . . ;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di merito di cui all'art. 4 del bando di concorso . . . .;

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .

. . . ., lì . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo: . . . .

(2670)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a cinquanta posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni, per il compartimento della viabilità per la Calabria.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per milleduecentoventidue posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;
Considerato che nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;
che dei milleduecentoventidue posti da coprire cinquanta sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti comuni con la qualifica di stradino presso il compartimento della viabilità per la Calabria;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, a cinquanta posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S., con la qualifica di stradino da destinare al compartimento della viabilità per la Calabria ed all'ufficio speciale per l'autostrada Salerno-R. Calabria di Cosenza.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguita la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A)* possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età, di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) che nell'ipotesi di precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal

servizio ovvero non è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili;

10) gli eventuali servizi comunque prestati presso l'A.N.A.S.;

11) gli eventuali servizi civili e militari (ad eccezione del servizio prestato per obblighi di leva) comunque prestati presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

12) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

13) titoli di studio oltre quello di quinta elementare (non oltre la licenza media inferiore);

14) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle specializzazioni professionali, attinenti alla attività di operaio stradino dell'A.N.A.S., indicate nel successivo art. 9, punto 7).

A pena di esclusione dal concorso, la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per la Calabria con sede in Catanzaro, via Belvedere n. 2, c.a.p. 88100, a pena di decadenza entro il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

Il possesso di titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo, entro il termine perentorio di giorni sessanta successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare civile, in bollo, rilasciata in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati in bollo rilasciati dagli enti autorizzati di cui all'art. 4, punto 14), riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, della qualifica di mestiere e del risultato conseguiti;

3) copia fotostatica autenticata in bollo della patente di guida per autoveicoli;

4) prospetto dei servizi in bollo, comunque resi all'Azienda nazionale autonoma delle strade, con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

5) prospetto in bollo, dei servizi comunque prestati presso l'amministrazione civile o militare dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione;

6) certificati in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o dagli enti pubblici, per le idoneità conseguite in concorsi pubblici, per esami o per titoli ed esami, con l'indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posti di operaio.

Art. 7.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a precedenza e a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 9.

La commissione dispone di punti 9,000 per la valutazione del complesso dei titoli di merito da attribuire come segue:

1) titolo di studio: licenza media inferiore o altro titolo equivalente a norma delle disposizioni in vigore, punti 0,200. Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di punti 2,000 così ripartiti:

a) in concorsi per esami: 0,400;

b) in concorsi per titoli ed esami: 0,200;

3) servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4,000. Il servizio può essere discontinuo;

4) servizi comunque prestati presso altre amministrazioni civili e militari dello Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 0,600.

Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio militare prestato per obblighi di leva;

5) patente di guida per autoveicoli: punti 0,700;

6) patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle seguenti specializzazioni professionali attinenti all'attività di operaio stradino dell'A.N.A.S.: armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pittore, pavimentatore, verniciatore, coloratore, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino, vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato fino ad un massimo di punti 1,000.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 10.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli, allegando alla domanda a pena della perdita del beneficio i documenti in bollo di seguito indicati:

Gli invalidi di guerra per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti in guerra, per servizio, sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categoria assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli

invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Divisione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dell'Egitto, della Tunisia e di Tangeri, di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria e dei paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso altre amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 11.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle precedenze ed alle preferenze a parità di merito.

La graduatoria generale di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale, servizio I, settore III, via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato ed incondizionato del mestiere di stradino; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di stradino, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 13.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 14.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino

in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, terz'ultimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 211

ALLEGATO *A*

Al compartimento della viabilità per la Calabria - Via Belvedere n. 2 - 88100 CATANZARO

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . e residente a . . . ., via . . . . n. . ., c.a.p. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a cinquanta posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai comuni dell'A.N.A.S. con la qualifica di stradino da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . . ;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di merito di cui all'art. 4 del bando di concorso . . . .;

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .

. . . ., lì . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo: . . . .

(2671)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a novanta posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni, per il compartimento della viabilità per l'Emilia e Romagna.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per milleduecentoventidue posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;

Considerato che nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;

che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;

che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;

che dei milleduecentoventidue posti da coprire novanta sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti comuni con la qualifica di stradino presso il compartimento della viabilità per l'Emilia e Romagna;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, a novanta posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S., con la qualifica di stradino da destinare al compartimento della viabilità per l'Emilia e Romagna.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguita la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti e

che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A)* possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età, di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) che nell'ipotesi di precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal servizio ovvero non è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili;

10) gli eventuali servizi comunque prestati presso l'A.N.A.S.;

11) gli eventuali servizi civili e militari (ad eccezione del servizio prestato per obblighi di leva) comunque prestati presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

12) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

13) titoli di studio oltre quello di quinta elementare (non oltre la licenza media inferiore);

14) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle specializzazioni professionali, attinenti alla attività di operaio stradino dell'A.N.A.S., indicate nel successivo art. 9, punto 7).

A pena di esclusione dal concorso, la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per l'Emilia Romagna con sede in Bologna, via Alessandrini n. 8, c.a.p. 40126, a pena di decadenza entro il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

Il possesso di titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo, entro il termine perentorio di giorni sessanta successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare civile, in bollo, rilasciata in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati in bollo rilasciati dagli enti autorizzati di cui all'art. 4, punto 14), riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, della qualifica di mestiere e del risultato conseguiti;

3) copia fotostatica autenticata in bollo della patente di guida per autoveicoli;

4) prospetto dei servizi in bollo, comunque resi all'Azienda nazionale autonoma delle strade, con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

5) prospetto in bollo, dei servizi comunque prestati presso l'amministrazione civile o militare dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione;

6) certificati in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o dagli enti pubblici, per le idoneità conseguite in concorsi pubblici, per esami o per titoli ed esami, con l'indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posti di operaio.

Art. 7.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a precedenza e a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 9.

La commissione dispone di punti 9,000 per la valutazione del complesso dei titoli di merito da attribuire come segue:

1) titolo di studio: licenza media inferiore o altro titolo equivalente a norma delle disposizioni in vigore, punti 0,200. Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di punti 2,000 così ripartiti:

a) in concorsi per esami: 0,400;

b) in concorsi per titoli ed esami. 0,200;

3) servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4,000. Il servizio può essere discontinuo;

4) servizi comunque prestati presso altre amministrazioni civili e militari dello Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 0,600.

Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio militare prestato per obblighi di leva;

5) patente di guida per autoveicoli: punti 0,700;

6) patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle seguenti specializzazioni professionali attinenti all'attività di operaio stradino dell'A.N.A.S.: armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pittore, pavimentatore, verniciatore, coloratore, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino, vivaista; punti 0,500 per ogni diploma o attestato fino ad un massimo di punti 1,000.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 10.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli, allegando alla domanda a pena della perdita del beneficio i documenti in bollo di seguito indicati:

Gli invalidi di guerra per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti in guerra, per servizio, sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dell'Egitto, della Tunisia e di Tangeri, di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria e dei paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso altre amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 11.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle precedenze ed alle preferenze a parità di merito.

La graduatoria generale di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far perve-

nire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale, servizio I, settore III, via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato ed incondizionato del mestiere di stradino; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di stradino, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 13.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 14.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, terz'ultimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 208

ALLEGATO *A*

Al compartimento della viabilità per l'Emilia e Romagna - Via Alessandrini n. 8 - 40126 BOLOGNA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . ., via . . . . n. . .,
c.a.p. . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a novanta posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai comuni dell'A.N.A.S. con la qualifica di stradino da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . . ;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di merito di cui all'art. 4 del bando di concorso . . . .;

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .

. . . ., lì . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo: . . . .

(2672)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a venti posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni, per il compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per milleduecentoventidue posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;

Considerato che nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;

che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;

che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;

che dei milleduecentoventidue posti da coprire venti sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti comuni con la qualifica di stradino presso il compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, a venti posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S., con la qualifica di stradino da destinare al compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguita la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A)* possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età, di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) che nell'ipotesi di precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal

servizio ovvero non è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili;

10) gli eventuali servizi comunque prestati presso l'A.N.A.S.;

11) gli eventuali servizi civili e militari (ad eccezione del servizio prestato per obblighi di leva) comunque prestati presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

12) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

13) titoli di studio oltre quello di quinta elementare (non oltre la licenza media inferiore);

14) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle specializzazioni professionali, attinenti alla attività di operaio stradino dell'A.N.A.S., indicate nel successivo art. 9, punto 7).

A pena di esclusione dal concorso, la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste, viale Miramare n. 9, c.a.p. 34135, a pena di decadenza entro il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

Il possesso di titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo, entro il termine perentorio di giorni sessanta successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare civile, in bollo, rilasciata in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati in bollo rilasciati dagli enti autorizzati di cui all'art. 4, punto 14), riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, della qualifica di mestiere e del risultato conseguiti;

3) copia fotostatica autenticata in bollo della patente di guida per autoveicoli;

4) prospetto dei servizi in bollo, comunque resi all'Azienda nazionale autonoma delle strade, con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

5) prospetto in bollo, dei servizi comunque prestati presso l'amministrazione civile o militare dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione;

6) certificati in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o dagli enti pubblici, per le idoneità conseguite in concorsi pubblici, per esami o per titoli ed esami, con l'indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posti di operaio.

Art. 7.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a precedenza e a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 9.

La commissione dispone di punti 9,000 per la valutazione del complesso dei titoli di merito da attribuire come segue:

1) titolo di studio: licenza media inferiore o altro titolo equivalente a norma delle disposizioni in vigore, punti 0,200. Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di punti 2,000 così ripartiti:

a) in concorsi per esami: 0,400;

b) in concorsi per titoli ed esami: 0,200;

3) servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4,000. Il servizio può essere discontinuo;

4) servizi comunque prestati presso altre amministrazioni civili e militari dello Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 0,600.

Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio militare prestato per obblighi di leva;

5) patente di guida per autoveicoli: punti 0,700;

6) patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti n. 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle seguenti specializzazioni professionali attinenti all'attività di operaio stradino dell'A.N.A.S.: armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pittore, pavimentatore, verniciatore, coloratore, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino, vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato fino ad un massimo di punti 1,000.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 10.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli, allegando alla domanda a pena della perdita del beneficio i documenti in bollo di seguito indicati:

Gli invalidi di guerra per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti in guerra, per servizio, sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli

invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dell'Egitto, della Tunisia e di Tangeri, di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria e dei paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso altre amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 11.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle precedenze ed alle preferenze a parità di merito.

La graduatoria generale di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale, servizio I, settore III, via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato ed incondizionato del mestiere di stradino; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di stradino, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 13.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 14.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino

in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, terz'ultimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 221

ALLEGATO *A*

Al compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia - Viale Miramare n. 9 - 34135 TRIESTE

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . ., via . . . . n. . .,
c.a.p. . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a venti posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai comuni dell'A.N.A.S. con la qualifica di stradino da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .
. . . . ;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di merito di cui all'art. 4 del bando di concorso . . . .
. . . .;

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .

. . . ., lì . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo: . . . .

(2673)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a cinquanta posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni, per il compartimento della viabilità per il Lazio.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per milleduecentoventidue posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;
Considerato che nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;
che dei milleduecentoventidue posti da coprire cinquanta sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti comuni con la qualifica di stradino presso il compartimento della viabilità per il Lazio;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, a cinquanta posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S., con la qualifica di stradino da destinare al compartimento della viabilità per il Lazio.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguita la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o

che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A)* possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età, di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) che nell'ipotesi di precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal servizio ovvero non e stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili;

10) gli eventuali servizi comunque prestati presso l'A.N.A.S.;

11) gli eventuali servizi civili e militari (ad eccezione del servizio prestato per obblighi di leva) comunque prestati presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

12) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

13) titoli di studio oltre quello di quinta elementare (non oltre la licenza media inferiore);

14) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle specializzazioni professionali, attinenti alla attività di operaio stradino dell'A.N.A.S., indicate nel successivo art. 9, punto 7).

A pena di esclusione dal concorso, la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per il Lazio con sede in Roma, via L. Pianciani n. 16, c.a.p. 00185, a pena di decadenza entro il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

Il possesso di titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo, entro il termine perentorio di giorni sessanta successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare civile, in bollo, rilasciata in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati in bollo rilasciati dagli enti autorizzati di cui all'art. 4, punto 14), riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, della qualifica di mestiere e del risultato conseguiti;

3) copia fotostatica autenticata in bollo della patente di guida per autoveicoli;

4) prospetto dei servizi in bollo, comunque resi all'Azienda nazionale autonoma delle strade, con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

5) prospetto in bollo, dei servizi comunque prestati presso l'amministrazione civile o militare dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione;

6) certificati in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o dagli enti pubblici, per le idoneità conseguite in concorsi pubblici, per esami o per titoli ed esami, con l'indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posti di operaio.

Art. 7.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a precedenza e a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 9.

La commissione dispone di punti 9,000 per la valutazione del complesso dei titoli di merito da attribuire come segue:

1) titolo di studio: licenza media inferiore o altro titolo equivalente a norma delle disposizioni in vigore, punti 0,200. Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di punti 2,000 così ripartiti:

a) in concorsi per esami: 0,400;

b) in concorsi per titoli ed esami: 0,200;

3) servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4,000. Il servizio può essere discontinuo;

4) servizi comunque prestati presso altre amministrazioni civili e militari dello Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 0,600.

Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio militare prestato per obblighi di leva;

5) patente di guida per autoveicoli: punti 0,700;

6) patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle seguenti specializzazioni professionali attinenti all'attività di operaio stradino dell'A.N.A.S.: armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pittore, pavimentatore, verniciatore, coloratore, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino, vivaista; punti 0,500 per ogni diploma o attestato fino ad un massimo di punti 1,000.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 10.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli, allegando alla domanda a pena della perdita del beneficio i documenti in bollo di seguito indicati.

Gli invalidi di guerra per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti in guerra, per servizio, sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dell'Egitto, della Tunisia e di Tangeri, di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria e dei paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso altre amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975 n. 191: foglio matricolare.

Art. 11.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle precedenze ed alle preferenze a parità di merito.

La graduatoria generale di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far perve-

nire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale, servizio I, settore III, via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato ed incondizionato del mestiere di stradino; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di stradino, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 13.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 14.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, terz'ultimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 223

ALLEGATO *A*

Al compartimento della viabilità per il Lazio - Via Pianciani n. 16 - 00185 ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . ., via . . . . n. . .,
c.a.p. . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a cinquanta posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai comuni dell'A.N.A.S. con la qualifica di stradino da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . . ;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di merito di cui all'art. 4 del bando di concorso . . . .;

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .

. . . ., lì . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo: . . . .

(2674)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a cinquanta posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni, per il compartimento della viabilità per la Liguria.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per milleduecentoventidue posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;
Considerato che nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;
che dei milleduecentoventidue posti da coprire cinquanta sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti comuni con la qualifica di stradino presso il compartimento della viabilità per la Liguria;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, a cinquanta posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S., con la qualifica di stradino da destinare al compartimento della viabilità per la Liguria.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguita la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A)* possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età, di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) che nell'ipotesi di precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal

servizio ovvero non è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili;

10) gli eventuali servizi comunque prestati presso l'A.N.A.S.;

11) gli eventuali servizi civili e militari (ad eccezione del servizio prestato per obblighi di leva) comunque prestati presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

12) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

13) titoli di studio oltre quello di quinta elementare (non oltre la licenza media inferiore);

14) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle specializzazioni professionali, attinenti alla attività di operaio stradino dell'A.N.A.S., indicate nel successivo art. 9, punto 7).

A pena di esclusione dal concorso, la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per la Liguria con sede in Genova, via Savona n. 3, c.a.p. 16129, a pena di decadenza entro il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

Il possesso di titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo, entro il termine perentorio di giorni sessanta successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare civile, in bollo, rilasciata in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati in bollo rilasciati dagli enti autorizzati di cui all'art. 4, punto 14), riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, della qualifica di mestiere e del risultato conseguiti;

3) copia fotostatica autenticata in bollo della patente di guida per autoveicoli;

4) prospetto dei servizi in bollo, comunque resi all'Azienda nazionale autonoma delle strade, con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

5) prospetto in bollo, dei servizi comunque prestati presso l'amministrazione civile o militare dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione;

6) certificati in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o dagli enti pubblici, per le idoneità conseguite in concorsi pubblici, per esami o per titoli ed esami, con l'indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posti di operaio.

Art. 7.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a precedenza e a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 9.

La commissione dispone di punti 9,000 per la valutazione del complesso dei titoli di merito da attribuire come segue:

1) titolo di studio: licenza media inferiore o altro titolo equivalente a norma delle disposizioni in vigore, punti 0,200. Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di punti 2,000 così ripartiti:

a) in concorsi per esami: 0,400;

b) in concorsi per titoli ed esami: 0,200;

3) servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4,000. Il servizio può essere discontinuo;

4) servizi comunque prestati presso altre amministrazioni civili e militari dello Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 0,600.

Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio militare prestato per obblighi di leva;

5) patente di guida per autoveicoli: punti 0,700;

6) patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle seguenti specializzazioni professionali attinenti all'attività di operaio stradino dell'A.N.A.S.: armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pittore, pavimentatore, verniciatore, coloratore, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino, vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato fino ad un massimo di punti 1,000.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 10.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli, allegando alla domanda a pena della perdita del beneficio i documenti in bollo di seguito indicati:

Gli invalidi di guerra per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti in guerra, per servizio, sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli

invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dell'Egitto, della Tunisia e di Tangeri, di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria e dei paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso altre amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 11.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle precedenze ed alle preferenze a parità di merito.

La graduatoria generale di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale, servizio I, settore III, via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato ed incondizionato del mestiere di stradino; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di stradino, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 13.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 14.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino

in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, terz'ultimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 217

ALLEGATO *A*

Al compartimento della viabilità per la Liguria -
Via Savona n. 3 - 16129 GENOVA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . ., via . . . . n. . .,
c.a.p. . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a cinquanta posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai comuni dell'A.N.A.S. con la qualifica di stradino da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione:
. . . . ,

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di merito di cui all'art. 4 del bando di concorso . . . .
. . . .,

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .

. . . ., lì . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo: . . . .

(2675)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a centocinquanta posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni, per il compartimento della viabilità per la Lombardia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per milleduecentoventidue posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;

Considerato che nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;

che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;

che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;

che dei milleduecentoventidue posti da coprire centocinquanta sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti comuni con la qualifica di stradino presso il compartimento della viabilità per la Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, a centocinquanta posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S., con la qualifica di stradino da destinare al compartimento della viabilità per la Lombardia.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3);

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguita la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o

che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A)* possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età, di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) che nell'ipotesi di precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal servizio ovvero non è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili;

10) gli eventuali servizi comunque prestati presso l'A.N.A.S.;

11) gli eventuali servizi civili e militari (ad eccezione del servizio prestato per obblighi di leva) comunque prestati presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

12) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

13) titoli di studio oltre quello di quinta elementare (non oltre la licenza media inferiore);

14) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle specializzazioni professionali, attinenti alla attività di operaio stradino dell'A.N.A.S., indicate nel successivo art. 9, punto 7).

A pena di esclusione dal concorso, la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per la Lombardia con sede in Milano, piazza A. Sraffa n. 11, c.a.p. 20136, a pena di decadenza entro il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

Il possesso di titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo, entro il termine perentorio di giorni sessanta successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare civile, in bollo, rilasciata in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati in bollo rilasciati dagli enti autorizzati di cui all'art. 4, punto 14), riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, della qualifica di mestiere e del risultato conseguiti;

3) copia fotostatica autenticata in bollo della patente di guida per autoveicoli;

4) prospetto dei servizi in bollo, comunque resi all'Azienda nazionale autonoma delle strade, con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

5) prospetto in bollo, dei servizi comunque prestati presso l'amministrazione civile o militare dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione;

6) certificati in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o dagli enti pubblici, per le idoneità conseguite in concorsi pubblici, per esami o per titoli ed esami, con l'indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posti di operaio.

Art. 7.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a precedenza e a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 9.

La commissione dispone di punti 9,000 per la valutazione del complesso dei titoli di merito da attribuire come segue:

1) titolo di studio: licenza media inferiore o altro titolo equivalente a norma delle disposizioni in vigore, punti 0,200. Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di punti 2,000 così ripartiti:

a) in concorsi per esami: 0,400;

b) in concorsi per titoli ed esami: 0,200;

3) servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4,000. Il servizio può essere discontinuo;

4) servizi comunque prestati presso altre amministrazioni civili e militari dello Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 0,600.

Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio militare prestato per obblighi di leva;

5) patente di guida per autoveicoli: punti 0,700;

6) patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle seguenti specializzazioni professionali attinenti all'attività di operaio stradino dell'A.N.A.S.: armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pittore, pavimentatore, verniciatore, coloratore, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato fino ad un massimo di punti 1,000.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 10.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli, allegando alla domanda a pena della perdita del beneficio i documenti in bollo di seguito indicati.

Gli invalidi di guerra per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti in guerra, per servizio, sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dell'Egitto, della Tunisia e di Tangeri, di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria e dei paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso altre amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 11.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle precedenze ed alle preferenze a parità di merito.

La graduatoria generale di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far perve-

nire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale, servizio I, settore III, via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato ed incondizionato del mestiere di stradino; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di stradino, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 13.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 14.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, terz'ultimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 215

ALLEGATO *A*

Al compartimento della viabilità per la Lombardia -
Piazza Sraffa n. 11 - MILANO

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . ., via . . . . n. . .,
c.a.p. . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a centocinquanta posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai comuni dell'A.N.A.S. con la qualifica di stradino da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . . ;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di merito di cui all'art. 4 del bando di concorso . . . .;

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .

. . . ., lì . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo: . . . .

(2676)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a cinquanta posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni, per il compartimento della viabilità per la Lucania.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per milleduecentoventidue posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;
Considerato che nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;
che dei milleduecentoventidue posti da coprire cinquanta sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti comuni con la qualifica di stradino presso il compartimento della viabilità per la Lucania;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, a cinquanta posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S., con la qualifica di stradino da destinare al compartimento della viabilità per la Lucania.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguita la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A)* possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età, di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) che nell'ipotesi di precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal

servizio ovvero non è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili;

10) gli eventuali servizi comunque prestati presso l'A.N.A.S.;

11) gli eventuali servizi civili e militari (ad eccezione del servizio prestato per obblighi di leva) comunque prestati presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

12) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

13) titoli di studio oltre quello di quinta elementare (non oltre la licenza media inferiore);

14) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle specializzazioni professionali, attinenti alla attività di operaio stradino dell'A.N.A.S., indicate nel successivo art. 9, punto 7).

A pena di esclusione dal concorso, la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per la Lucania con sede in Potenza, via N. Vaccaro, c.a.p. 85100, a pena di decadenza entro il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

Il possesso di titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo, entro il termine perentorio di giorni sessanta successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare civile, in bollo, rilasciata in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati in bollo rilasciati dagli enti autorizzati di cui all'art. 4, punto 14), riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, della qualifica di mestiere e del risultato conseguiti;

3) copia fotostatica autenticata in bollo della patente di guida per autoveicoli;

4) prospetto dei servizi in bollo, comunque resi all'Azienda nazionale autonoma delle strade, con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

5) prospetto in bollo, dei servizi comunque prestati presso l'amministrazione civile o militare dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione;

6) certificati in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o dagli enti pubblici, per le idoneità conseguite in concorsi pubblici, per esami o per titoli ed esami, con l'indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posti di operaio.

Art. 7.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a precedenza e a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 9.

La commissione dispone di punti 9,000 per la valutazione del complesso dei titoli di merito da attribuire come segue:

1) titolo di studio: licenza media inferiore o altro titolo equivalente a norma delle disposizioni in vigore, punti 0,200. Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di punti 2,000 così ripartiti:

a) in concorsi per esami: 0,400;

b) in concorsi per titoli ed esami: 0,200;

3) servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4,000. Il servizio può essere discontinuo;

4) servizi comunque prestati presso altre amministrazioni civili e militari dello Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 0,600.

Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio militare prestato per obblighi di leva;

5) patente di guida per autoveicoli: punti 0,700;

6) patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle seguenti specializzazioni professionali attinenti all'attività di operaio stradino dell'A.N.A.S.: armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pittore, pavimentatore, verniciatore, coloratore, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino, vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato fino ad un massimo di punti 1,000.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 10.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli, allegando alla domanda a pena della perdita del beneficio i documenti in bollo di seguito indicati:

Gli invalidi di guerra per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti in guerra, per servizio, sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli

invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dell'Egitto, della Tunisia e di Tangeri, di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria e dei paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso altre amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 11.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle precedenze ed alle preferenze a parità di merito.

La graduatoria generale di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale, servizio I, settore III, via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato ed incondizionato del mestiere di stradino; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di stradino, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 13.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 14.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino

in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, terz'ultimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 218

ALLEGATO *A*

Al compartimento della viabilità per la Lucania - Via N. Vaccaro - 85100 POTENZA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . ., via . . . . n. . .,
c.a.p. . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a cinquanta posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai comuni dell'A.N.A.S. con la qualifica di stradino da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione:
. . . . ,

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di merito di cui all'art. 4 del bando di concorso . . . .
. . . .,

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .

. . . ., li . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo: . . . .

(2677)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a quaranta posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni, per il compartimento della viabilità per le Marche.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per milleduecentoventidue posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;
Considerato che nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;
che dei milleduecentoventidue posti da coprire quaranta sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti comuni con la qualifica di stradino presso il compartimento della viabilità per le Marche;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, a quaranta posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S., con la qualifica di stradino da destinare al compartimento della viabilità per le Marche.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguita la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o

che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A)* possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età, di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) che nell'ipotesi di precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal servizio ovvero non e stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili;

10) gli eventuali servizi comunque prestati presso l'A.N.A.S.;

11) gli eventuali servizi civili e militari (ad eccezione del servizio prestato per obblighi di leva) comunque prestati presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

12) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

13) titoli di studio oltre quello di quinta elementare (non oltre la licenza media inferiore);

14) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle specializzazioni professionali, attinenti alla attività di operaio stradino dell'A.N.A.S., indicate nel successivo art. 9, punto 7).

A pena di esclusione dal concorso, la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per le Marche con sede in Ancona, via Isonzo n. 14, c.a.p. 60100, a pena di decadenza entro il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

Il possesso di titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo, entro il termine perentorio di giorni sessanta successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare civile, in bollo, rilasciata in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati in bollo rilasciati dagli enti autorizzati di cui all'art. 4, punto 14), riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, della qualifica di mestiere e del risultato conseguiti;

3) copia fotostatica autenticata in bollo della patente di guida per autoveicoli;

4) prospetto dei servizi in bollo, comunque resi all'Azienda nazionale autonoma delle strade, con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

5) prospetto in bollo, dei servizi comunque prestati presso l'amministrazione civile o militare dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione;

6) certificati in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o dagli enti pubblici, per le idoneità conseguite in concorsi pubblici, per esami o per titoli ed esami, con l'indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posti di operaio.

Art. 7.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a precedenza e a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 9.

La commissione dispone di punti 9,000 per la valutazione del complesso dei titoli di merito da attribuire come segue:

1) titolo di studio: licenza media inferiore o altro titolo equivalente a norma delle disposizioni in vigore, punti 0,200. Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di punti 2,000 così ripartiti:

a) in concorsi per esami: 0,400;

b) in concorsi per titoli ed esami: 0,200;

3) servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4,000. Il servizio può essere discontinuo;

4) servizi comunque prestati presso altre amministrazioni civili e militari dello Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 0,600.

Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio militare prestato per obblighi di leva;

5) patente di guida per autoveicoli: punti 0,700;

6) patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle seguenti specializzazioni professionali attinenti all'attività di operaio stradino dell'A.N.A.S.: armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pittore, pavimentatore, verniciatore, coloratore, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino, vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato fino ad un massimo di punti 1,000.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 10.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli, allegando alla domanda a pena della perdita del beneficio i documenti in bollo di seguito indicati.

Gli invalidi di guerra per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti in guerra, per servizio, sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dell'Egitto, della Tunisia e di Tangeri, di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria e dei paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso altre amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 11.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle precedenze ed alle preferenze a parità di merito.

La graduatoria generale di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far perve-

nire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale, servizio I, settore III, via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato ed incondizionato del mestiere di stradino; il certificato deve altresì contenere l'attestazione rilativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di stradino, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 13.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 14.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, terz'ultimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 207

ALLEGATO *A*

Al compartimento della viabilità per le Marche -
Via Isonzo n. 14 - 60100 ANCONA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . ., via . . . . n. . .,
c.a.p. . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a quaranta posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai comuni dell'A.N.A.S. con la qualifica di stradino da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . . ;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di merito di cui all'art. 4 del bando di concorso . . . .;

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .

. . . ., lì . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo: . . . .

(2678)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a venti posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni, per il compartimento della viabilità per il Molise.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per milleduecentoventidue posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;
Considerato che nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;
che dei milleduecentoventidue posti da coprire venti sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti comuni con la qualifica di stradino presso il compartimento della viabilità per il Molise;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, a venti posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S., con la qualifica di stradino da destinare al compartimento della viabilità per il Molise.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguita la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A)* possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età, di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) che nell'ipotesi di precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal

servizio ovvero non è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili;

10) gli eventuali servizi comunque prestati presso l'A.N.A.S.;

11) gli eventuali servizi civili e militari (ad eccezione del servizio prestato per obblighi di leva) comunque prestati presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

12) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

13) titoli di studio oltre quello di quinta elementare (non oltre la licenza media inferiore);

14) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle specializzazioni professionali, attinenti alla attività di operaio stradino dell'A.N.A.S., indicate nel successivo art. 9, punto 7).

A pena di esclusione dal concorso, la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per il Molise con sede in Campobasso, via Genova n. 46, c.a.p. 86100, a pena di decadenza entro il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

Il possesso di titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo, entro il termine perentorio di giorni sessanta successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare civile, in bollo, rilasciata in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati in bollo rilasciati dagli enti autorizzati di cui all'art. 4, punto 14), riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, della qualifica di mestiere e del risultato conseguiti;

3) copia fotostatica autenticata in bollo della patente di guida per autoveicoli;

4) prospetto dei servizi in bollo, comunque resi all'Azienda nazionale autonoma delle strade, con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

5) prospetto in bollo, dei servizi comunque prestati presso l'amministrazione civile o militare dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione;

6) certificati in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o dagli enti pubblici, per le idoneità conseguite in concorsi pubblici, per esami o per titoli ed esami, con l'indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posti di operaio.

Art. 7.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a precedenza e a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 9.

La commissione dispone di punti 9,000 per la valutazione del complesso dei titoli di merito da attribuire come segue:

1) titolo di studio: licenza media inferiore o altro titolo equivalente a norma delle disposizioni in vigore, punti 0,200. Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio;

2) *idoneità riportate in precedenti concorsi per esami*, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di punti 2,000 così ripartiti:

a) in concorsi per esami: 0,400;

b) in concorsi per titoli ed esami: 0,200;

3) servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4,000. Il servizio può essere discontinuo;

4) servizi comunque prestati presso altre amministrazioni civili e militari dello Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 0,600.

Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio militare prestato per obblighi di leva;

5) patente di guida per autoveicoli: punti 0,700;

6) patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle seguenti specializzazioni professionali attinenti all'attività di operaio stradino dell'A.N.A.S.: armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pittore, pavimentatore, verniciatore, coloratore, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino, vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato fino ad un massimo di punti 1,000.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 10.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli, allegando alla domanda a pena della perdita del beneficio i documenti in bollo di seguito indicati:

Gli invalidi di guerra per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti in guerra, per servizio, sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli

invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dell'Egitto, della Tunisia e di Tangeri, di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria e dei paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso altre amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 11.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle precedenze ed alle preferenze a parità di merito.

La graduatoria generale di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale, servizio I, settore III, via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato ed incondizionato del mestiere di stradino; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di stradino, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 13.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 14.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino

in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, terz'ultimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 212

ALLEGATO *A*

Al compartimento della viabilità per il Molise -
Via Genova n. 46 - 86100 CAMPOBASSO

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . ., via . . . . n. . ., c.a.p. . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a venti posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai comuni dell'A.N.A.S. con la qualifica di stradino da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . . ,

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di merito di cui all'art. 4 del bando di concorso . . . .,

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .

. . . ., lì . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo: . . . .

(2679)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a centocinquanta posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni, per il compartimento della viabilità per il Piemonte.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per milleduecentoventidue posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;

Considerato che nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;

che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;

che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;

che dei milleduecentoventidue posti da coprire centocinquanta sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti comuni con la qualifica di stradino presso il compartimento della viabilità per il Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, a centocinquanta posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S., con la qualifica di stradino da destinare al compartimento della viabilità per il Piemonte.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguita la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o

che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A)* possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età, di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) che nell'ipotesi di precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal servizio ovvero non è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili;

10) gli eventuali servizi comunque prestati presso l'A.N.A.S.;

11) gli eventuali servizi civili e militari (ad eccezione del servizio prestato per obblighi di leva) comunque prestati presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

12) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

13) titoli di studio oltre quello di quinta elementare (non oltre la licenza media inferiore);

14) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle specializzazioni professionali, attinenti alla attività di operaio stradino dell'A.N.A.S., indicate nel successivo art. 9, punto 7).

A pena di esclusione dal concorso, la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per il Piemonte con sede in Torino, via Talucchi n. 7, c.a.p. 10143, a pena di decadenza entro il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

Il possesso di titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo, entro il termine perentorio di giorni sessanta successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare civile, in bollo, rilasciata in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati in bollo rilasciati dagli enti autorizzati di cui all'art. 4, punto 14), riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, della qualifica di mestiere e del risultato conseguiti;

3) copia fotostatica autenticata in bollo della patente di guida per autoveicoli;

4) prospetto dei servizi in bollo, comunque resi all'Azienda nazionale autonoma delle strade, con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

5) prospetto in bollo, dei servizi comunque prestati presso l'amministrazione civile o militare dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione;

6) certificati in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o dagli enti pubblici, per le idoneità conseguite in concorsi pubblici, per esami o per titoli ed esami, con l'indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posti di operaio.

Art. 7.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a precedenza e a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 9.

La commissione dispone di punti 9,000 per la valutazione del complesso dei titoli di merito da attribuire come segue:

1) titolo di studio: licenza media inferiore o altro titolo equivalente a norma delle disposizioni in vigore, punti 0,200. Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di punti 2,000 così ripartiti:

a) in concorsi per esami: 0,400;

b) in concorsi per titoli ed esami: 0,200;

3) servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4,000. Il servizio può essere discontinuo;

4) servizi comunque prestati presso altre amministrazioni civili e militari dello Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 0,600.

Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio militare prestato per obblighi di leva;

5) patente di guida per autoveicoli: punti 0,700;

6) patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle seguenti specializzazioni professionali attinenti all'attività di operaio stradino dell'A.N.A.S.: armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pittore, pavimentatore, verniciatore, coloratore, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato fino ad un massimo di punti 1,000.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 10.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli, allegando alla domanda a pena della perdita del beneficio i documenti in bollo di seguito indicati.

Gli invalidi di guerra per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti in guerra, per servizio, sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dell'Egitto, della Tunisia e di Tangeri, di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria e dei paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso altre amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 11.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle precedenze ed alle preferenze a parità di merito.

La graduatoria generale di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far perve-

nire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale, servizio I, settore III, via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato ed incondizionato del mestiere di stradino; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di stradino, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 13.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 14.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, terz'ultimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 206

ALLEGATO *A*

Al compartimento della viabilità per il Piemonte -
Via Talucchi n. 7 - 10143 TORINO

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . . , via . . . . n. . . ,
c.a.p. . . . . . , chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a centocinquanta posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai comuni all'A.N.A.S. con la qualifica di stradino da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . . ;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di merito di cui all'art. 4 del bando di concorso . . . .;

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .

. . . . , lì . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo: . . . .

(2680)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a cinquantasette posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni, per il compartimento della viabilità per la Puglia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per milleduecentoventidue posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;
Considerato che nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;
che dei milleduecentoventidue posti da coprire cinquantasette sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti comuni con la qualifica di stradino presso il compartimento della viabilità per la Puglia;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, a cinquantasette posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S., con la qualifica di stradino da destinare al compartimento della viabilità per la Puglia.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguita la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A)* possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età, di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) che nell'ipotesi di precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal

servizio ovvero non è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili;

10) gli eventuali servizi comunque prestati presso l'A.N.A.S.;

11) gli eventuali servizi civili e militari (ad eccezione del servizio prestato per obblighi di leva) comunque prestati presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

12) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

13) titoli di studio oltre quello di quinta elementare (non oltre la licenza media inferiore);

14) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle specializzazioni professionali, attinenti alla attività di operaio stradino dell'A.N.A.S., indicate nel successivo art. 9, punto 7).

A pena di esclusione dal concorso, la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per la Puglia con sede in Bari, lungomare N. Sauro, c.a.p. 70121, a pena di decadenza entro il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

Il possesso di titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo, entro il termine perentorio di giorni sessanta successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare civile, in bollo, rilasciata in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati in bollo rilasciati dagli enti autorizzati di cui all'art. 4, punto 14), riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, della qualifica di mestiere e del risultato conseguiti;

3) copia fotostatica autenticata in bollo della patente di guida per autoveicoli;

4) prospetto dei servizi in bollo, comunque resi all'Azienda nazionale autonoma delle strade con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

5) prospetto in bollo, dei servizi comunque prestati presso l'amministrazione civile o militare dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione;

6) certificati in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o dagli enti pubblici, per le idoneità conseguite in concorsi pubblici, per esami o per titoli ed esami, con l'indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posti di operaio.

Art. 7.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a precedenza e a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 9.

La commissione dispone di punti 9,000 per la valutazione del complesso dei titoli di merito da attribuire come segue:

1) titolo di studio: licenza media inferiore o altro titolo equivalente a norma delle disposizioni in vigore, punti 0,200. Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di punti 2,000 così ripartiti:

a) in concorsi per esami: 0,400;

b) in concorsi per titoli ed esami: 0,200;

3) servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4,000. Il servizio può essere discontinuo;

4) servizi comunque prestati presso altre amministrazioni civili e militari dello Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 0,600.

Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio militare prestato per obblighi di leva;

5) patente di guida per autoveicoli: punti 0,700;

6) patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle seguenti specializzazioni professionali attinenti all'attività di operaio stradino dell'A.N.A.S.: armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pittore, pavimentatore, verniciatore, coloratore, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino, vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato fino ad un massimo di punti 1,000.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 10.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli, allegando alla domanda a pena della perdita del beneficio i documenti in bollo di seguito indicati:

Gli invalidi di guerra per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti in guerra, per servizio, sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli

invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dell'Egitto, della Tunisia e di Tangeri, di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria e dei paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso altre amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 11.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle precedenze ed alle preferenze a parità di merito.

La graduatoria generale di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale, servizio I, settore III, via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato ed incondizionato del mestiere di stradino; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di stradino, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 13.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 14.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino

in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, terz'ultimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 205

ALLEGATO *A*

Al compartimento della viabilità per la Puglia - Lungomare N. Sauro - 70121 BARI

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . ., via . . . . n. . .,
c.a.p. . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso per titoli a cinquantasette posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai comuni dell'A.N.A.S. con la qualifica di stradino da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione:
. . . . ,

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di merito di cui all'art. 4 del bando di concorso . . . .
. . . .,

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto
. . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .

. . . ., lì . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo: . . . .

(2681)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a centocinquanta posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni, per il compartimento della viabilità per la Sardegna.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per milleduecentoventidue posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;

Considerato che nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;

che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;

che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;

che dei milleduecentoventidue posti da coprire centocinquanta sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti comuni con la qualifica di stradino presso il compartimento della viabilità per la Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, a centocinquanta posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S., con la qualifica di stradino da destinare al compartimento della viabilità per la Sardegna.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguita la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o

che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 e soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A)* possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età, di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) che nell'ipotesi di precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal servizio ovvero non e stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili;

10) gli eventuali servizi comunque prestati presso l'A.N.A.S.;

11) gli eventuali servizi civili e militari (ad eccezione del servizio prestato per obblighi di leva) comunque prestati presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

12) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

13) titoli di studio oltre quello di quinta elementare (non oltre la licenza media inferiore);

14) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle specializzazioni professionali, attinenti alla attività di operaio stradino dell'A.N.A.S., indicate nel successivo art. 9, punto 7).

A pena di esclusione dal concorso, la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per la Sardegna con sede in Cagliari, via Dante n. 3, c.a.p. 09100, a pena di decadenza entro il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

Il possesso di titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo, entro il termine perentorio di giorni sessanta successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare civile, in bollo, rilasciata in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati in bollo rilasciati dagli enti autorizzati di cui all'art. 4, punto 14), riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, della qualifica di mestiere e del risultato conseguiti;

3) copia fotostatica autenticata in bollo della patente di guida per autoveicoli;

4) prospetto dei servizi in bollo, comunque resi all'Azienda nazionale autonoma delle strade, con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

5) prospetto in bollo, dei servizi comunque prestati presso l'amministrazione civile o militare dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione;

6) certificati in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o dagli enti pubblici, per le idoneità conseguite in concorsi pubblici, per esami o per titoli ed esami, con l'indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posti di operaio.

Art. 7.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a precedenza e a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 9.

La commissione dispone di punti 9,000 per la valutazione del complesso dei titoli di merito da attribuire come segue:

1) titolo di studio: licenza media inferiore o altro titolo equivalente a norma delle disposizioni in vigore, punti 0,200. Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di punti 2,000 così ripartiti:

a) in concorsi per esami: 0,400;

b) in concorsi per titoli ed esami: 0,200;

3) servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4,000. Il servizio può essere discontinuo;

4) servizi comunque prestati presso altre amministrazioni civili e militari dello Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 0,600.

Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio militare prestato per obblighi di leva;

5) patente di guida per autoveicoli: punti 0,700;

6) patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle seguenti specializzazioni professionali attinenti all'attività di operaio stradino dell'A.N.A.S.: armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pittore, pavimentatore, verniciatore, coloratore, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato fino ad un massimo di punti 1,000.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 10.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli, allegando alla domanda a pena della perdita del beneficio i documenti in bollo di seguito indicati.

Gli invalidi di guerra per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti in guerra, per servizio, sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dell'Egitto, della Tunisia e di Tangeri, di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria e dei paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso altre amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 11.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle precedenze ed alle preferenze a parità di merito.

La graduatoria generale di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far perve-

nire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale, servizio I, settore III, via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato ed incondizionato del mestiere di stradino; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di stradino, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 13.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 14.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, terz'ultimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 209

ALLEGATO *A*

Al compartimento della viabilità per la Sardegna -
Via Dante n. 3 - 09100 CAGLIARI

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . ., via . . . . n. . .,
c.a.p. . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a centocinquanta posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai comuni dell'A.N.A.S. con la qualifica di stradino da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . . ;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di merito di cui all'art. 4 del bando di concorso . . . .;

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .

. . . ., lì . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo: . . . .

(2682)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a settanta posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni, per il compartimento della viabilità per la Toscana.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per milleduecentoventidue posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;
Considerato che nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;
che dei milleduecentoventidue posti da coprire settanta sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti comuni con la qualifica di stradino presso il compartimento della viabilità per la Toscana;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, a settanta posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S., con la qualifica di stradino da destinare al compartimento della viabilità per la Toscana.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguita la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A)* possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età, di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) che nell'ipotesi di precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal

servizio ovvero non è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili;

10) gli eventuali servizi comunque prestati presso l'A.N.A.S.;

11) gli eventuali servizi civili e militari (ad eccezione del servizio prestato per obblighi di leva) comunque prestati presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

12) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

13) titoli di studio oltre quello di quinta elementare (non oltre la licenza media inferiore);

14) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle specializzazioni professionali, attinenti alla attività di operaio stradino dell'A.N.A.S., indicate nel successivo art. 9, punto 7).

A pena di esclusione dal concorso, la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per la Toscana con sede in Firenze, via dei Mille n. 36, c.a.p. 50131, a pena di decadenza entro il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

Il possesso di titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo, entro il termine perentorio di giorni sessanta successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare civile, in bollo, rilasciata in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati in bollo rilasciati dagli enti autorizzati di cui all'art. 4, punto 14), riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, della qualifica di mestiere e del risultato conseguiti;

3) copia fotostatica autenticata in bollo della patente di guida per autoveicoli;

4) prospetto dei servizi in bollo, comunque rèsi all'Azienda nazionale autonoma delle strade, con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

5) prospetto in bollo, dei servizi comunque prestati presso l'amministrazione civile o militare dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione;

6) certificati in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o dagli enti pubblici, per le idoneità conseguite in concorsi pubblici, per esami o per titoli ed esami, con l'indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posti di operaio.

Art. 7.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a precedenza e a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 9.

La commissione dispone di punti 9,000 per la valutazione del complesso dei titoli di merito da attribuire come segue:

1) titolo di studio: licenza media inferiore o altro titolo equivalente a norma delle disposizioni in vigore, punti 0,200. Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di punti 2,000 così ripartiti:

a) in concorsi per esami: 0,400;

b) in concorsi per titoli ed esami: 0,200;

3) servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4,000. Il servizio può essere discontinuo;

4) servizi comunque prestati presso altre amministrazioni civili e militari dello Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 0,600.

Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio militare prestato per obblighi di leva;

5) patente di guida per autoveicoli: punti 0,700;

6) patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle seguenti specializzazioni professionali attinenti all'attività di operaio stradino dell'A.N.A.S.: armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pittore, pavimentatore, verniciatore, coloratore, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino, vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato fino ad un massimo di punti 1,000.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 10.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli, allegando alla domanda a pena della perdita del beneficio i documenti in bollo di seguito indicati:

Gli invalidi di guerra per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti in guerra, per servizio, sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli

invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dell'Egitto, della Tunisia e di Tangeri, di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria e dei paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso altre amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 11.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle precedenze ed alle preferenze a parità di merito.

La graduatoria generale di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale, servizio I, settore III, via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato ed incondizionato del mestiere di stradino; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di stradino, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 13.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 14.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino

in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, terz'ultimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 214

ALLEGATO *A*

Al compartimento della viabilità per la Toscana -
Via dei Mille n. 36 - 50131 FIRENZE

Il sottoscritto
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . ., via . . . . n. . .,
c.a.p. . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a settanta posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai comuni dell'A.N.A.S. con la qualifica di stradino da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione:
. . . . ,

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di merito di cui all'art. 4 del bando di concorso . . . .
. . . .,

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito. . . . .

. . . ., lì . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo: . . . .

(2683)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a trenta posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni dell'A.N.A.S., per il compartimento della viabilità per il Trentino-Alto Adige, per le sole province di Trento e Belluno.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per milleduecentoventidue posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;

Considerato che nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;

che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;

che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;

che dei milleduecentoventidue posti da coprire trenta sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti comuni con la qualifica di stradino presso il compartimento della viabilità per il Trentino-Alto Adige, per le sole province di Trento e Belluno;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, a trenta posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S., con la qualifica di stradino da destinare al compartimento della viabilità per il Trentino-Alto Adige, per le sole province di Trento e Belluno.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguita la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o

che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A)* possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età, di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) che nell'ipotesi di precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal servizio ovvero non è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili;

10) gli eventuali servizi comunque prestati presso l'A.N.A.S.;

11) gli eventuali servizi civili e militari (ad eccezione del servizio prestato per obblighi di leva) comunque prestati presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

12) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

13) titoli di studio oltre quello di quinta elementare (non oltre la licenza media inferiore);

14) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle specializzazioni professionali, attinenti alla attività di operaio stradino dell'A.N.A.S., indicate nel successivo art. 9, punto 7).

A pena di esclusione dal concorso, la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per il Trentino-Alto Adige con sede in Bolzano, via Amba Aradam, c.a.p. 39100, a pena di decadenza entro il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

Il possesso di titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo, entro il termine perentorio di giorni sessanta successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare civile, in bollo, rilasciata in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati in bollo rilasciati dagli enti autorizzati di cui all'art. 4, punto 14), riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, della qualifica di mestiere e del risultato conseguiti;

3) copia fotostatica autenticata in bollo della patente di guida per autoveicoli;

4) prospetto dei servizi in bollo, comunque resi all'Azienda nazionale autonoma delle strade, con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

5) prospetto in bollo, dei servizi comunque prestati presso l'amministrazione civile o militare dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione;

6) certificati in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o dagli enti pubblici, per le idoneità conseguite in concorsi pubblici, per esami o per titoli ed esami, con l'indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posti di operaio.

Art. 7.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a precedenza e a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 9.

La commissione dispone di punti 9,000 per la valutazione del complesso dei titoli di merito da attribuire come segue:

1) titolo di studio: licenza media inferiore o altro titolo equivalente a norma delle disposizioni in vigore, punti 0,200. Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di punti 2,000 così ripartiti:

a) in concorsi per esami: 0,400;

b) in concorsi per titoli ed esami: 0,200;

3) servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4,000. Il servizio può essere discontinuo;

4) servizi comunque prestati presso altre amministrazioni civili e militari dello Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 0,600.

Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio militare prestato per obblighi di leva;

5) patente di guida per autoveicoli: punti 0,700;

6) patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle seguenti specializzazioni professionali attinenti all'attività di operaio stradino dell'A.N.A.S.: armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pittore, pavimentatore, verniciatore, coloratore, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino, vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato fino ad un massimo di punti 1,000.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 10.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli, allegando alla domanda a pena della perdita del beneficio i documenti in bollo di seguito indicati.

Gli invalidi di guerra per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti in guerra, per servizio, sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dell'Egitto, della Tunisia e di Tangeri, di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria e dei paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso altre amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 11.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle precedenze ed alle preferenze a parità di merito.

La graduatoria generale di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far perve-

nire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale, servizio I, settore III, via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato ed incondizionato del mestiere di stradino; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di stradino, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 13.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 14.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, terz'ultimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 210

ALLEGATO *A*

Al compartimento della viabilità per il Trentino-Alto Adige - Via Amba Aradam - 39100 BOLZANO

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . e residente a . . . ., via . . . . n. . ., c.a.p. . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a trenta posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai comuni dell'A.N.A.S. con la qualifica di stradino da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . . ;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di merito di cui all'art. 4 del bando di concorso . . . .;

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .

. . . ., lì . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo: . . . .

(2684)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a venticinque posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni, per il compartimento della viabilità per l'Umbria.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per milleduecentoventidue posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;
Considerato che nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;
che dei milleduecentoventidue posti da coprire venticinque sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti comuni con la qualifica di stradino presso il compartimento della viabilità per l'Umbria;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, a venticinque posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S., con la qualifica di stradino da destinare al compartimento della viabilità per l'Umbria.
Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;
c) buona condotta;
d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.
Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguita la licenza elementare.
Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.
Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.
In particolare, tale limite è elevato:
1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;
2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.
Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;
3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.
Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio, a domanda o d'autorità; in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.
I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A)* possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:
1) cognome e nome;
2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età, di cui al precedente art. 3);
3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;
4) il possesso della cittadinanza italiana;
5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;
7) il possesso della licenza elementare;
8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) che nell'ipotesi di precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal

servizio ovvero non è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili;

10) gli eventuali servizi comunque prestati presso l'A.N.A.S.;

11) gli eventuali servizi civili e militari (ad eccezione del servizio prestato per obblighi di leva) comunque prestati presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

12) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

13) titoli di studio oltre quello di quinta elementare (non oltre la licenza media inferiore);

14) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle specializzazioni professionali, attinenti alla attività di operaio stradino dell'A.N.A.S., indicate nel successivo art. 9, punto 7).

A pena di esclusione dal concorso, la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per l'Umbria con sede in Perugia, via XX Settembre n. 33, c.a.p. 06100, a pena di decadenza entro il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

Il possesso di titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo, entro il termine perentorio di giorni sessanta successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare civile, in bollo, rilasciata in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati in bollo rilasciati dagli enti autorizzati di cui all'art. 4, punto 14), riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, della qualifica di mestiere e del risultato conseguiti;

3) copia fotostatica autenticata in bollo della patente di guida per autoveicoli;

4) prospetto dei servizi in bollo, comunque resi all'Azienda nazionale autonoma delle strade, con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

5) prospetto in bollo, dei servizi comunque prestati presso l'amministrazione civile o militare dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione;

6) certificati in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o dagli enti pubblici, per le idoneità conseguite in concorsi pubblici, per esami o per titoli ed esami, con l'indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posti di operaio.

Art. 7.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a precedenza e a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 9.

La commissione dispone di punti 9,000 per la valutazione del complesso dei titoli di merito da attribuire come segue:

1) titolo di studio: licenza media inferiore o altro titolo equivalente a norma delle disposizioni in vigore, punti 0,200. Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di punti 2,000 così ripartiti:

a) in concorsi per esami: 0,400;

b) in concorsi per titoli ed esami: 0,200;

3) servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4,000. Il servizio può essere discontinuo;

4) servizi comunque prestati presso altre amministrazioni civili e militari dello Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 0,600.

Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio militare prestato per obblighi di leva;

5) patente di guida per autoveicoli: punti 0,700;

6) patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle seguenti specializzazioni professionali attinenti all'attività di operaio stradino dell'A.N.A.S.: armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pittore, pavimentatore, verniciatore, coloratore, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino, vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato fino ad un massimo di punti 1,000.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 10.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli, allegando alla domanda a pena della perdita del beneficio i documenti in bollo di seguito indicati:

Gli invalidi di guerra per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti in guerra, per servizio, sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli

invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dell'Egitto, della Tunisia e di Tangeri, di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria e dei paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso altre amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 11.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle precedenze ed alle preferenze a parità di merito.

La graduatoria generale di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale, servizio I, settore III, via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato ed incondizionato del mestiere di stradino; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di stradino, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 13.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 14.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino

in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, terz'ultimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 219

ALLEGATO *A*

Al compartimento della viabilità per l'Umbria - Via XX Settembre n. 33 - 06100 PERUGIA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . ., via . . . . n. . .,
c.a.p. . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a venticinque posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai comuni dell'A.N.A.S. con la qualifica di stradino da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .,

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di merito di cui all'art. 4 del bando di concorso . . . .,

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .

. . . ., lì . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo: . . . .

(2685)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a venti posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni, per il compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per milleduecentoventidue posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;

Considerato che nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;

che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;

che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;

che dei milleduecentoventidue posti da coprire venti sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti comuni con la qualifica di stradino presso il compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, a venti posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S., con la qualifica di stradino da destinare al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguita la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o

che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 e soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A)* possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età, di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) che nell'ipotesi di precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal servizio ovvero non è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili;

10) gli eventuali servizi comunque prestati presso l'A.N.A.S.;

11) gli eventuali servizi civili e militari (ad eccezione del servizio prestato per obblighi di leva) comunque prestati presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

12) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

13) titoli di studio oltre quello di quinta elementare (non oltre la licenza media inferiore);

14) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle specializzazioni professionali, attinenti alla attività di operaio stradino dell'A.N.A.S., indicate nel successivo art. 9, punto 7).

A pena di esclusione dal concorso, la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per il Piemonte con sede in Torino, via Talucchi n. 7, c.a.p. 10143, a pena di decadenza entro il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

Il possesso di titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo, entro il termine perentorio di giorni sessanta successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare civile, in bollo, rilasciata in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati in bollo rilasciati dagli enti autorizzati di cui all'art. 4, punto 14), riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, della qualifica di mestiere e del risultato conseguiti;

3) copia fotostatica autenticata in bollo della patente di guida per autoveicoli;

4) prospetto dei servizi in bollo, comunque resi all'Azienda nazionale autonoma delle strade, con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

5) prospetto in bollo, dei servizi comunque prestati presso l'amministrazione civile o militare dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione;

6) certificati in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o dagli enti pubblici, per le idoneità conseguite in concorsi pubblici, per esami o per titoli ed esami, con l'indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posti di operaio.

Art. 7.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a precedenza e a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 9.

La commissione dispone di punti 9,000 per la valutazione del complesso dei titoli di merito da attribuire come segue:

1) titolo di studio: licenza media inferiore o altro titolo equivalente a norma delle disposizioni in vigore, punti 0,200. Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di punti 2,000 così ripartiti:

a) in concorsi per esami: 0,400;

b) in concorsi per titoli ed esami: 0,200;

3) servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4,000. Il servizio può essere discontinuo;

4) servizi comunque prestati presso altre amministrazioni civili e militari dello Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 0,600.

Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio militare prestato per obblighi di leva;

5) patente di guida per autoveicoli: punti 0,700;

6) patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle seguenti specializzazioni professionali attinenti all'attività di operaio stradino dell'A.N.A.S.: armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pittore, pavimentatore, verniciatore, coloratore, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino, vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato fino ad un massimo di punti 1,000.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 10.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli, allegando alla domanda a pena della perdita del beneficio i documenti in bollo di seguito indicati.

Gli invalidi di guerra per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti in guerra, per servizio, sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dell'Egitto, della Tunisia e di Tangeri, di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria e dei paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso altre amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 11.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle precedenze ed alle preferenze a parità di merito.

La graduatoria generale di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far perve-

nire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale, servizio I, settore III, via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato ed incondizionato del mestiere di stradino; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di stradino, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 13.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 14.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, terz'ultimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 222

ALLEGATO *A*

Al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta - Via Talucchi n. 7 - 10143 TORINO

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . ., via . . . . n. . .,
c.a.p. . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a venti posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai comuni dell'A.N.A.S. con la qualifica di stradino da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . . ;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di merito di cui all'art. 4 del bando di concorso . . . . ;

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .

. . . ., lì . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo: . . . .

(2686)

Concorso pubblico regionale, per titoli, a cento posti di stradino, nel ruolo degli operai permanenti comuni, per il compartimento della viabilità per il Veneto.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per milleduecentoventidue posti di operaio comune in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;
Considerato che nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;
che dei milleduecentoventidue posti da coprire cento sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti comuni con la qualifica di stradino presso il compartimento della viabilità per il Veneto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, a cento posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai comuni dell'A.N.A.S., con la qualifica di stradino da destinare al compartimento della viabilità per il Veneto.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguita la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni del limite di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite di età per i dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A)* possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età, di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) che nell'ipotesi di precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal

servizio ovvero non è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili;

10) gli eventuali servizi comunque prestati presso l'A.N.A.S.;

11) gli eventuali servizi civili e militari (ad eccezione del servizio prestato per obblighi di leva) comunque prestati presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

12) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere;

13) titoli di studio oltre quello di quinta elementare (non oltre la licenza media inferiore);

14) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle specializzazioni professionali, attinenti alla attività di operaio stradino dell'A.N.A.S., indicate nel successivo art. 9, punto 7).

A pena di esclusione dal concorso, la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per il Veneto con sede in Venezia, via Santa Croce S. Simone n. 729, c.a.p. 30125, a pena di decadenza entro il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

Il possesso di titoli di merito dovrà essere dimostrato dall'aspirante facendo pervenire allo stesso indirizzo, entro il termine perentorio di giorni sessanta successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i documenti di seguito elencati:

1) copia dello stato matricolare civile, in bollo, rilasciata in data non anteriore a quella della suddetta pubblicazione, con l'indicazione delle qualifiche ottenute;

2) attestati in bollo rilasciati dagli enti autorizzati di cui all'art. 4, punto 14), riguardanti i corsi di addestramento professionale, con l'indicazione del tipo e della durata del corso, della qualifica di mestiere e del risultato conseguiti;

3) copia fotostatica autenticata in bollo della patente di guida per autoveicoli;

4) prospetto dei servizi in bollo, comunque resi all'Azienda nazionale autonoma delle strade, con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dal competente compartimento della viabilità;

5) prospetto in bollo, dei servizi comunque prestati presso l'amministrazione civile o militare dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere con l'indicazione della qualifica di mestiere rivestita, rilasciato dalla competente amministrazione;

6) certificati in bollo, rilasciati dalle competenti amministrazioni statali o dagli enti pubblici, per le idoneità conseguite in concorsi pubblici, per esami o per titoli ed esami, con l'indicazione del punteggio riportato e della categoria e qualifica di mestiere se si tratta di concorsi a posti di operaio.

Art. 7.

I requisiti che danno diritto all'attribuzione del punteggio di merito a precedenza e a preferenza nella graduatoria a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 9.

La commissione dispone di punti 9,000 per la valutazione del complesso dei titoli di merito da attribuire come segue:

1) titolo di studio: licenza media inferiore o altro titolo equivalente a norma delle disposizioni in vigore, punti 0,200. Non sarà tenuto conto comunque di ulteriori titoli di studio;

2) idoneità riportate in precedenti concorsi per esami, o per titoli ed esami, presso amministrazioni dello Stato, enti locali ed enti pubblici in genere, fino ad un massimo di punti 2,000 così ripartiti:

a) in concorsi per esami: 0,400;

b) in concorsi per titoli ed esami: 0,200;

3) servizi comunque prestati alle dipendenze dell'A.N.A.S.: punti 0,050 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 4,000. Il servizio può essere discontinuo;

4) servizi comunque prestati presso altre amministrazioni civili e militari dello Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici in genere: punti 0,020 per ogni tre mesi o frazione superiore a due mesi e fino ad un massimo di punti 0,600.

Il servizio può essere anche discontinuo.

Non si tiene conto del servizio militare prestato per obblighi di leva;

5) patente di guida per autoveicoli: punti 0,700;

6) patente per la conduzione di macchine operatrici a vapore: punti 0,500.

I titoli di cui ai punti 5) e 6) sono autonomi e pertanto i relativi punteggi sono cumulabili;

7) diplomi rilasciati da istituti statali o equiparati di istruzione professionale, ovvero attestati di addestramento e specializzazione professionale rilasciati a seguito di corsi autorizzati dallo Stato o dalle regioni relativi alle seguenti specializzazioni professionali attinenti all'attività di operaio stradino dell'A.N.A.S.: armatore edile o pontista, asfaltista, carpentiere, imbianchino, manovale specializzato, minatore da roccia, muratore, pittore, pavimentatore, verniciatore, coloratore, polverista preparatore di mine, pontiere, squadratore di pietra a tufo, stradino, vivaista: punti 0,500 per ogni diploma o attestato fino ad un massimo di punti 1,000.

Non potranno essere dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio inferiore a 0,700.

Art. 10.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli, allegando alla domanda a pena della perdita del beneficio i documenti in bollo di seguito indicati:

Gli invalidi di guerra per servizio, del lavoro e civili, gli orfani dei caduti in guerra, per servizio, sul lavoro, nonchè i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli

invalidi di guerra o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) i figli degli invalidi di guerra per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dell'Egitto, della Tunisia e di Tangeri, di cui all'articolo 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria e dei paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) i candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso altre amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 11.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle precedenze ed alle preferenze a parità di merito.

La graduatoria generale di merito è approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 12.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale, servizio I, settore III, via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato ed incondizionato del mestiere di stradino; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate o invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni di stradino, e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altre amministrazioni dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 13.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 14.

I concorrenti che non rientrano nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino

in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5, terz'ultimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 220

ALLEGATO *A*

Al compartimento della viabilità per il Veneto - Via Santa Croce S. Simone n. 729 - 30125 VENEZIA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . ., via . . . . n. . .,
c.a.p. . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a cento posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai comuni dell'A.N.A.S. con la qualifica di stradino da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . . ;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di merito di cui all'art. 4 del bando di concorso . . . .;

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .

. . . ., lì . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo: . . . .

(2687)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(9651040/7) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.